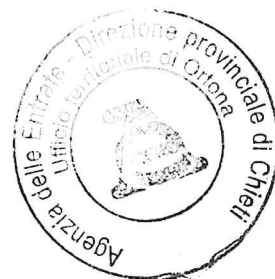


STAZIONE ORNITOLOGICA ABRUZZESE APS – S.O.A. APS
CODICE FISCALE 93022850692
STATUTO



Art. 1 – Denominazione

È costituita l'Associazione denominata **"STAZIONE ORNITOLOGICA ABRUZZESE APS"**, in sigla e in breve **"S.O.A. APS"** o **"SOA APS"**. Il simbolo dell'Associazione è il Gracchio corallino salvo successive modifiche del simbolo approvate dalla Assemblea dei Soci.

L'Associazione è attualmente una ONLUS in quanto iscritta nell'elenco delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale detenuto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Abruzzo, e come tale ha l'obbligo di utilizzo nella sua denominazione dell'acronimo ONLUS. L'utilizzo dell'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale), in luogo di ONLUS, sarà obbligatorio e sarà subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Le previsioni contenute nel presente statuto che risultano incompatibili con la qualifica di ONLUS acquisteranno efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 2 – Scopi

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore degli associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del d.Lgs. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera "d");
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lettera "e");
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera "f");
- promuovere attività volte alla tutela e conservazione dell'ambiente e dei valori naturalistici come ad esempio manifestazioni, ricorsi, osservazione a progetti, partecipazione a progetti o piani, incontri pubblici e similari
- formazione universitaria e post-universitaria (lettera "g");
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera "h");
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera "i");
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera "k");

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera "n");
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera "v");
- riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera "z").

L'Associazione, quindi, può, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui sopra, promuovere:

- attività volte alla tutela e conservazione dell'ambiente e dei valori naturalistici come ad esempio manifestazioni, ricorsi, osservazioni a progetti, partecipazione a progetti o piani, incontri pubblici e similari;
- lo studio e la proposta di forme di tutela e di gestione della fauna;
- la collaborazione con Enti, Università, Associazioni, Comunità Locali e ricercatori, di qualsiasi natura e di qualsiasi nazionalità, per consulenze, ricerche, gestione e programmazione in ambito ambientale;
- lo stimolo, attraverso servizi e strutture, delle attività di ricerca e di corretta gestione del patrimonio avifaunistico;
- l'accrescimento qualitativo e quantitativo delle conoscenze sull'avifauna della regione Abruzzo;
- la gestione di beni immobili, mobili e di attrezzature finalizzate agli scopi istituzionali;
- la gestione di centri ornitologici e faunistici;
- la produzione e/o diffusione di materiale di informazione scientifica, divulgativo e/o di supporto alla fauna selvatica;
- l'organizzazione e/o la realizzazione di convegni, lezioni, giornate di studio, seminari, mostre, spedizioni scientifiche, campi di studio e sorveglianza della fauna ed altre iniziative a carattere scientifico divulgativo;
- la gestione del territorio per la tutela e lo studio della fauna selvatica;
- la realizzazione e/o la gestione di centri di recupero, di riproduzione e di reintroduzione della fauna selvatica;
- la realizzazione e/o la gestione di centri visite, musei naturalistici e collezioni faunistiche;
- il collegamento ed il coordinamento tra gli ornitologi e studiosi abruzzesi;
- qualunque altra attività riconducibile ai fini istituzionali.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e/o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

Tutte le attività sono svolte dalla Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

198



Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 117/2017.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 c. 5 del D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.lgs 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 3 – Associati

L'Associazione è costituita da persone fisiche. Posso essere soci anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle APS.

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con decisione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta anche attraverso sistemi telematici al Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato.

Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione della stessa.

Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità nel caso di mancato versamento della quota associativa per oltre 5 anni, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

Art. 4 – Organi sociali

L'organizzazione dell'Associazione prevede la presenza dei seguenti organi sociali:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Segretario;
- Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.



Art. 5 – Assemblea degli associati

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico associativo e programmatico.

È convocata e presieduta dal Presidente ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Le convocazioni devono essere rintracciabili, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno sette giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del sesto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo oppure il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea.

Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;
- approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
- approva i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il Revisore legale dei conti;
- nomina il Responsabile generale della Protezione dei dati e gli incaricati al trattamento dei dati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Quale Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche statutarie;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei

618



presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti in assemblea.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, Zoom, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 6 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque soci, compreso il Presidente dell'associazione, eletti dall'Assemblea degli associati. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili, la loro designazione o elezione avviene nell'Assemblea degli Associati ogni tre anni.

Nel caso di dimissioni di uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo rimane in carica, purché a maggioranza dei componenti, fino alla successiva Assemblea dei Soci nella quale si provvederà all'elezione dei Consiglieri mancanti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice e si riunisce su convocazione del Presidente o della maggioranza dei suoi membri. In caso di assenza del Presidente dell'Associazione le adunanze del Consiglio Direttivo sono presiedute dal consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il luogo diverso indicato nell'avviso di convocazione, inviata tramite e mail o altri sistemi informatici, e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione della Associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che

CP

678



dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all'Assemblea. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre, sulla base delle bozze rimesse dal segretario, il bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'art. 14 del d.Lgs 117/2017, altresì documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- istituire diverse sedi operative e/o modificare la sede legale ed operativa principale;
- stabilire l'entità della quota associativa annuale.

Art. 7 – Presidente

La rappresentanza legale generale dell'Associazione, a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, spetta al Presidente ed a lui spetta altresì la firma sociale. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività associative. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, conti correnti.

Il Presidente può su specifici provvedimenti, iniziative o questioni, conferire delega ad un Consigliere.

Il Presidente presiede l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo e provvede alla direzione e gestione dell'Associazione in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo medesimi. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 8 – Segretario

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, cura la riscossione delle quote sociali, paga le spese deliberate dal Consiglio Direttivo medesimo o ne verifica il pagamento, redige e tiene aggiornati i libri e i registri dell'associazione e predispone la bozza di bilancio di esercizio o rendiconto di cassa, rimessi all'approvazione preventiva del Consiglio Direttivo e successivamente e definitivamente, all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Art. 9 – Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea degli associati nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea degli associati nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.



Art. 10 – Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio è costituito dai beni mobili, immobili e diritti su beni materiali ed immateriali, compresi quelli ricevuti a seguito di donazioni e lasciti, che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- da qualsiasi entrata, ricavo, rendita, provento, contributo pubblico o privato, erogazione, o altro emolumento comunque denominato, connessi alle attività svolte dall'Associazione e conformi al D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 11 – Esercizio sociale e bilancio

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone, ai sensi degli articoli 13 e 87 del d.Lgs 117/2017, il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero il rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 30/06 per la definitiva approvazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo stesso, unitamente al bilancio e negli stessi termini, predispone il bilancio sociale, da sottoporre per la definitiva approvazione all'Assemblea degli associati sempre entro il 30/06.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 12 – Sanzioni disciplinari

A carico degli associati che vengono meno ai doveri verso la Associazione e/o ad una condotta conforme ai principi ed ai fini della stessa, possono essere adottate sanzioni disciplinari che comportino:

- la deplorazione
- la sospensione
- la radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati.

Art. 13 – Scioglimento dell'Associazione e modifiche dello Statuto

L'eventuale scioglimento della Associazione o le eventuali modifiche al presente statuto saranno decise soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità previste dal presente Statuto. In caso di scioglimento o di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 14 – Controversie

Tutte le controversie sociali tra associati e tra questi e la Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre arbitri da nominarsi da parte dell'Assemblea degli associati; essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 15 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se applicabili, le norme stabilite dalla disciplina degli Enti del Terzo Settore (ETS) e del codice civile.

Il presente statuto, relativo alla Stazione Ornitologica Abruzzese APS, rappresenta una ulteriore ennesima modifica, in applicazione del d.Lgs 117/2017 cosiddetto *Codice del Terzo Settore* nonché delle indicazioni ricevute dall'Ufficio Terzo Settore Regione Abruzzo con nota allegata al messaggio del 04/04/2025 di risposta alla richiesta di iscrizione al RUNTS prot. 122533 del 25/03/2025, del testo già registrato a Chieti il 17/11/2020 al n. 1240 che a sua volta già aveva modificato, in prima applicazione del d.Lgs 117/2017, il testo registrato a Chieti il 14/07/1998 al n. 2741 che a sua volta aveva modificato, in applicazione del d.Lgs 460/1998 recante la disciplina delle Onlus, il testo originario che era stato registrato sempre a Chieti il 22/01/1996 al n. 160.

Approvato dall'assemblea straordinaria degli soci della S.O.A. APS in data 15 maggio 2025.

Il Presidente

Dott. Massimo Pellegrini



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Ortona

Il presente atto è stato qui registrato il **27 MAG. 2025**

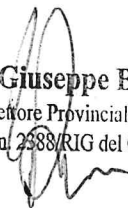
al n. 95 serie 3

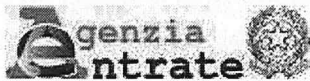
Versamento di € effettuato il



Il funzionario **Giuseppe Brienza (*)**

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Marco Di Pasquale
O.d.S. n. 26/2020 prot. n. 2388/RIG del 01 settembre 2020





DIREZIONE PROVINCIALE DI: CHIETI

UFFICIO TERRITORIALE DI: ORTONA

Registrazione di Atto Privato

Il 27/05/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TAM , serie 3 , numero 95

data di stipula: 15/05/2025

ident.vo telematico: TAM25L000095000KB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: PLLMSM56A24G760L

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93022850692				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

